



COMUNE DI PIANEZZA

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINA N. 313

DEL 15 settembre 2017

SETTORE AFFARI GENERALI

OGGETTO: ACQUISTO BUONI PASTO PERIODO OTTOBRE 2017 - MARZO 2018.
AFFIDAMENTO ALLA DITTA QUI!GROUP. IMPEGNO DI SPESA - CIG
Z211FE9E20.

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 156 del 27.05.2015 è stato approvato il regolamento per la disciplina del servizio mensa a favore del personale dipendente;
- con il predetto regolamento il Comune di Pianezza assicura al proprio personale il servizio mensa sostitutivo attraverso l'attribuzione di buoni mensa in forma cartacea o attraverso apposite convenzioni con gli esercizi aventi l'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande siti sul territorio comunale o nelle immediate vicinanze, nel rispetto dell'equivalenza dei costi;
- l'art. 5 del suddetto regolamento prevede che il costo del buono sia pari a € 5,49, con un onere effettivo a carico dell'amministrazione pari a € 4,66;
- con propria determinazione n. 189 del 25/5/2016 si procedeva ad aderire alla convenzione, fino al 23.03.2018, "Buoni pasto 7" – lotto 1 - Piemonte, la Lombardia, la Liguria e la Val d'Aosta., per la fornitura di buoni pasto cartacei e si assumeva il relativo impegno di spesa.

Rilevato che, benchè la suddetta convenzione non sia ancora scaduta, non è più possibile approvvigionarsi mediante il succitato lotto in quanto risulta esaurito il massimale.

Visto il Decreto Legge 6/7/2012 n. 95, convertito nella legge 135/2012 (Spending review) che all'art. 1 "Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure" pone l'obiettivo della razionalizzazione della spesa di beni e servizi della pubblica amministrazione, introducendo una serie di disposizioni che rafforzano il sistema centralizzato degli acquisti tramite CONSIP s.p.a. e le centrali regionali di acquisto.

Le convenzioni sono contratti quadro stipulati da Consip, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (art. 26 Legge 488/99) nell'ambito dei quali i fornitori aggiudicatari di gare – esperite in

modalità tradizionale o smaterializzata a seguito della pubblicazione di bandi – si impegnano ad accettare ordinativi di fornitura emessi dalle singole Amministrazioni che hanno effettuato l'abilitazione al sistema Acquisti in rete.

Dato atto che gli enti territoriali hanno facoltà di ricorrere alle convenzioni Consip o alle convenzioni stipulate dalle centrali regionali di acquisto, ovvero l'obbligo di utilizzarne i parametri di prezzo qualità come limiti massimi per la stipula dei contratti (art. 26, comma 3 della L. 488/99, come implicitamente modificato dall'art. 1, comma 449, della legge n. 296/2006).

Rilevato che risulta pertanto applicabile l'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., che prevede, in caso di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00, l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta.

Richiamati:

1. l'art. 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il quale prevede per le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, la possibilità di procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi per importi inferiori a 40.000 euro;
2. l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i., il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti debba essere preceduta da una determina a contrattare indicante il fine, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
3. l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che testualmente recita: *“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”*.

Considerato che è stata effettuata una ricerca sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione dove è risultato presente un lotto aggiuntivo che tuttavia presenta una percentuale di sconto inferiore a quella attualmente applicata e che da un'indagine di mercato, invece, la Qui! group, all'uopo contattata, conferma lo stesso sconto vigente con la convenzione, pari al 18,56%.

Visto il preventivo ricevuto in data 14 settembre 2017, della società Qui!Group, che prevede il mantenimento delle stesse condizioni della convenzione Consip e ritenuto di affidare alla stessa la fornitura di n. 3.000 ticket restaurant per il servizio di mensa dei dipendenti del valore nominale di € 5,49, il cui costo complessivo per l'Ente è pari a € 13.949,70 (scontato del 18,56% e comprensivo di iva al 4%) per una somma presunta pari a € 13.413,17 iva esclusa, per il periodo ottobre 2017/marzo 2018, nelle more dell'attivazione di una nuova convenzione Consip.

Ritenuto di stabilire, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le clausole contrattuali come segue:

- fine del contratto: 31.03.2018;
- forma del contratto: scambio di lettere secondo le regole del commercio ex art. 32 D.Lgs. 50/2016;
- modalità scelta contraente: affidamento diretto ex art. 36, c. 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Dato atto che la spesa è già stata impegnata con propria determinazione n. 235 del 20/06/2016 (impegno n. 206/2017 e impegno n. 93 /2018) all'intervento 1.01.02.03.00.1327 cap. 108/20, del

Bilancio per gli esercizi 2017 e 2018.

Dato atto che risultano acquisiti agli atti d'ufficio:

- la regolarità contributiva dell'affidatario;
- l'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i. oltre alla comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato, come disposto dall'art. 3, c.1, della norma medesima.

Acquisito il lotto CIG derivato n. Z211FE9E20 per la fornitura dei predetti buoni pasto.

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento compete alla sottoscritta in qualità di Responsabile del Settore Affari Generali, come nominata dal Decreto Sindacale n. 12 del 28.12.2016.

DETERMINA

1. Di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo.
2. Di affidare alla ditta Qui!Group con sede legale in Via XX Settembre 29/7 - Genova, il servizio di fornitura dei buoni pasto per il periodo ottobre 2017/marzo 2018, per un costo complessivo di € 13.413,17, oltre iva 4%, secondo il preventivo presentato in data 14.09.2017, considerando lo stesso conveniente in relazione al servizio prestato.
3. Di stabilire, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. l'art 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le clausole contrattuali come segue:
 - fine del contratto: 31.03.2018;
 - forma del contratto: scambio di lettere secondo le regole del commercio ex art 32 D.Lgs. 50/2016;
 - modalità scelta contraente: affidamento diretto ex art. 36, c. 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
4. Di dare atto che la spesa per la fornitura in oggetto è già stata impegnata con propria determinazione n. 235 del 20/06/2016 (impegno n. 206/2017 e n. 93/2018) all'intervento 1.01.02.03.00.1327 cap. 108/20 del Bilancio per gli esercizi 2017 e 2018.
5. Di dare atto che il costo effettivo del singolo pasto non supera quello del pasto erogato con convenzione presso i locali aderenti, rispettando il principio di equivalenza stabilito dall'art. 1 comma 2 del relativo regolamento comunale.
6. Di rilevare che l'assunzione del presente provvedimento è compatibile con il programma dei pagamenti sui relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'articolo 9 comma 1 lettera a) del D.L. 78/2009 (convertito in legge 102/2009) e che l'esigibilità della prestazione viene a scadere nel corrente esercizio finanziario secondo i criteri previsti dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n.4/2 del D.lgs 118/2011.
7. Di comunicare, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000, alla suddetta ditta l'avvenuta registrazione dell'impegno di spesa nonché il CIG assegnato al servizio affidato.

8. Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata nell'apposita sezione del sito internet "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 33/2013 es.m.i..
9. La presente determinazione diventa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
10. A norma dell'art. 8 della Legge 241/90 si rende noto che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Guiffre Stefania, quale Responsabile del Settore Affari Generali.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.to GUIFFRE Dott.ssa Stefania

Estremi Contabili

Accertamento	Impegno
◆ Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa impegnata e con le regole di finanza pubblica	
Pianezza, _____	IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO-INFORMATICO FAVARATO Rag. Luca

IL RESPONSABILE D'UFFICIO

Per istruttoria: FILIPPI MANUELA

Proposta Determinazione n. 55

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi

dal 15 settembre 2017

Pianezza, lì 15 settembre 2017

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. GUARDABASCIO Gianluca